

RISOLUZIONE n. 1/97 (Seduta del 18.3.1997)

Risoluzione su incompatibilità e decadenza dei giudici tributari

1 – Premessa sulla natura delle incompatibilità

La presente risoluzione è diretta a precisare, in via di prima interpretazione degli artt. 8 e 12 del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 545, alcune delle ipotesi di incompatibilità ivi previste ed a stabilire regole deontologiche funzionali alla rigorosa osservanza di tale normativa, nonché a disciplinare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento interno, il procedimento di accertamento delle cause di incompatibilità e la forma dei provvedimenti conseguenziali.

Sul piano sistematico, va anzitutto osservato che anche per il giudice tributario l'incompatibilità consiste nella situazione soggettiva per cui egli non può assumere al tempo stesso talune altre qualità o funzioni o svolgere altre attività di servizio o professionali, espressamente contemplate dalla legge, ovvero non può essere in determinati rapporti di affinità o parentela con soggetti che esplicano quelle attività funzionali, di servizio o professionali.

Nel disegno della legge, le cause di incompatibilità talvolta precludono il conseguimento della nomina, attecchendosi, quindi, a requisiti (in negativo) dell'assunzione della qualità di giudice tributario, altre volte impediscono solo l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, restando salva la qualità di giudice.

Consequentemente, le cause di quest'ultimo tipo danno luogo alla sospensione dall'incarico, mentre le incompatibilità della prima categoria operano sia come cause ostative della nomina e sia, ai sensi dell'art. 12, come cause di decadenza dall'incarico quando sopravvengano alla nomina. Invece, le cause di incompatibilità preesistenti ad essa, inizialmente non rilevate, invalidano il provvedimento di nomina e ne comportano la revoca.

2 – Le incompatibilità che determinano la sospensione dall'incarico

Il quarto comma dell'art. 8 dispone che il giudice tributario, il quale venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma o sia nominato giudice costituzionale, è "sospeso dall'incarico" fino alla data di cessazione della funzione, della carica o del servizio che determina l'incompatibilità, e dopo tale data riassume le funzioni che esercitava in precedenza presso la stessa commissione "anche in soprannumero".

Questo enunciato normativo chiaramente evidenzia che la sospensione non attiene solo all'esercizio delle funzioni, ma concerne lo stesso "incarico" e dà luogo alla nomina di un nuovo giudice; ciò comporta che l'interessato, quando la sua incompatibilità verrà a cessare, potrà trovare il suo posto già coperto e appunto in considerazione di questa evenienza la norma prevede che egli possa rientrare in servizio in soprannumero.

Con specifico riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera *b*), va anzitutto precisato che esse, in assenza di contrari indici normativi, operano con riferimento a tutte le commissioni tributarie dello Stato, senza limitazioni, cioè, a quelle nel cui territorio si esercita la funzione o l'attività incompatibile.

Inoltre, l'incompatibilità testualmente sancita per i consiglieri regionali, provinciali e comunali vige anche per il presidente della Regione, il presidente della Provincia e per il sindaco, nonché per gli assessori regionali, provinciali e comunali. Tale interpretazione si impone considerando che all'epoca di emanazione del D.lgs n. 545 del 1992 le cariche suddette implicavano il necessario possesso di quella di consigliere, sicché la dicitura normativa era sufficiente per ritenere incompatibili gli organi di vertice dei medesimi enti territoriali. Le modifiche legislative sopravvenute hanno spezzato la necessaria correlazione con la qualità di consigliere, la quale, anzi, è addirittura incompatibile con quelle di assessore delle province e dei comuni (l. 25 marzo 1993, n. 81, che ha modificato la l. n. 142 del 1990), ma non ha fatto venir meno, ovviamente, l'incompatibilità, la quale si evince in modo inequivoco dal contesto della disposizione, concernente tutti gli amministratori di enti che "applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi", in primo luogo, quindi, gli enti territoriali suddetti; e ciò allo scopo di prevenire il potenziale conflitto tra funzioni giurisdizionali tributarie ed interessi impositivi degli enti territoriali e, quindi, il rischio di compromissione, anche apparente, dell'imparzialità del giudice.

3 – Cause di incompatibilità impeditive della nomina e cause di decadenza dall'incarico

Le situazioni previste nelle lettere da *c*) a *m*) del primo comma dell'art. 8 cit. e quella prevista dal terzo comma, sono cause di incompatibilità che precludono la stessa nomina a giudice tributario e danno luogo, quindi, anche a decadenza dall'incarico, ai sensi del successivo art. 12. Fatta eccezione per le ipotesi di cui alla lettera *m*), le dette cause sono correlate a qualità e situazioni soggettive di per sé incompatibili con l'ufficio di giudice tributario e perciò operano per tutto il territorio nazionale.

Va precisato, poi, che la causa di incompatibilità di cui alla lettera *c*), riguardante i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria dei dipartimenti ivi indicati, non produce effetto in occasione delle prime nomine con conferma, stante l'espressa deroga prevista dalla disposizione transitoria di cui all'art. 43, quarto comma, dello stesso D.lgs. Ma tali soggetti non possono, ovviamente, svolgere in qualsiasi modo attività di difesa dell'Amministrazione presso le commissioni di cui sono giudici, nel qual caso l'incompatibilità va affermata in base al principio di cui alla lettera *i*) dell'art. 8.

Inoltre, i segretari delle commissioni tributarie e, in genere, tutti gli addetti alle segreterie delle stesse, in quanto dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, versano nella situazione di incompatibilità di cui alla lettera *c*), con la conseguenza che l'assunzione o il mantenimento dell'ufficio di giudice è ad essi precluso in relazione a tutte le commissioni tributarie, salvo quanto disposto dall'art. 43 quarto comma sopra richiamato.

Quanto alle ipotesi previste dalla lettera *i*), si deve ritenere che la causa di incompatibilità derivante dall'iscrizione agli albi ivi indicati sussista nel caso di esercizio – in qualsiasi forma – anche sporadico dell'assistenza o rappresentanza di contribuenti nelle controversie tributarie o, comunque, nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

La lettera *m*) – che concerne le incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, di parentela e in secondo grado e di affinità di primo grado con il giudice tributario – prevede due distinte fattispecie, a seconda che il coniuge, il parente o l'affine sia o non sia iscritto all'albo della sede della commissione cui appartiene il giudice tributario: nel primo caso, perché si verifichi l'incompatibilità è necessario e sufficiente che l'iscritto all'albo compia anche in modo sporadico od occasionale attività di assistenza o rappresentanza del contribuente in sede giurisdizionale od amministrativa (non potendosi applicare una regola più rigorosa di quella stabilita per il giudice della lettera *i*); invece nel secondo caso – se, cioè, il coniuge, il parente o l'affine sia iscritto in albo di una diversa sede – l'incompatibilità ricorre nel caso di esercizio abituale di assistenza o rappresentanza.

La decadenza dall'incarico è disciplinata dall'art. 12 ed è prevista nelle ipotesi ivi tassativamente elencate (lettere da *a* ad *e*), tra cui – come si è detto – le fattispecie di incompatibilità ex art. 8. Giova precisare che, nell'ipotesi di cui alla lettera *e*), il presidente della Commissione deve comunque comunicare al Consiglio di Presidenza la mancata partecipazione del giudice a tre udienze consecutive e le eventuali giustificazioni addotte a riguardo, mentre spetta al medesimo Consiglio stabilire se le dette assenze possano o non possano ritenersi giustificate.

Non danno luogo ad incompatibilità la qualità di dipendente pubblico a tempo pieno né la qualità di giudice di pace.

4 – Obbligo di segnalazione

Poiché le norme sull'incompatibilità e sulla decadenza sono dettate nel pubblico interesse, sussiste l'obbligo dei giudici tributari interessati e dei presidenti delle commissioni provinciali e regionali di segnalare tempestivamente tutte le situazioni di possibile incompatibilità o decadenza. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i giudici tributari dovranno trasmettere al Consiglio di Presidenza, tramite il presidente della Commissione, una dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento a quella relativa all'esercizio di attività professionale da parte del coniuge, dei parenti e degli affini.

Il Consiglio provvederà ad espletare i controlli ritenuti opportuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del decreto n. 545 del 1992.

Per l'anno in corso la dichiarazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 1997.

5 – Procedura

Il D.lgs n. 545 del 1992 non detta una articolata procedura relativa all'accertamento delle cause di incompatibilità e di decadenza e all'adozione dei relativi provvedimenti. Le disposizioni in materia sono quelle di cui all'art. 8, quarto comma, e all'art. 12, secondo comma, che si limitano, peraltro, a stabilire che "la decadenza è dichiarata con decreto del Ministero delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza".

Per la ricostruzione del sistema può farsi riferimento all'art. 16, che regola il procedimento disciplinare e prevede le garanzie fondamentali per l'interessato, tuttavia modulandone l'applicabilità con riferimento alle due categorie di incompatibilità innanzi considerate, che assumono rilievo anche ai fini della procedura da adottare, stante la diversità degli effetti cui danno luogo, di conservazione (art. 8, quarto comma) o di perdita della qualità di giudice tributario (art. 12, secondo comma).

Ne consegue che per quanto riguarda i provvedimenti in materia il Consiglio seguirà due distinte procedure:

a) nei casi di incompatibilità implicanti ex lege la automatica sospensione dall'incarico adotterà un provvedimento di semplice presa d'atto, salva la facoltà dell'interessato di richiedere di essere sentito dal consiglio;

b) in tutte le altre ipotesi, osserverà il procedimento previsto dal citato art. 16, con riduzione alla metà dei termini ivi indicati.